

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 gennaio 2020, n. 9

**Approvazione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs 267/2000 dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 23.12.2019, tra la Regione Piemonte e il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo, finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bagnolo Piemonte in attuazione della d.c.r. 140-14161 del 19.04.2016.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020;

la Giunta regionale con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, integrata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, destinando quota parte delle risorse regionali iscritte sul capitolo 258104, pari a Euro 5.400.000,00, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il Programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi del Piano;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018, ha prorogato fino al 31.12.2020 - il Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019, approvato con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e s.m.i.; con lo stesso provvedimento inoltre ha individuato quali beneficiari del Programma i Consorzi di area vasta, di cui all'art. 9 della l.r. n. 1/2018, ovvero i Consorzi di bacino, di cui alla l.r. n. 24/2002, in coerenza con le previsioni del regime transitorio dettato dall'articolo 33 della l.r. n. 1/2018 e dall'articolo 3 della l.r. n. 7/2012, ha riapprovato criteri e modalità di utilizzo delle risorse, ha dato mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di avvio del finanziamento in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28 novembre 2017;

tra le istanze finanziabili (1<sup>a</sup> in graduatoria) è compresa la proposta progettuale presentata dal Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente – Consorzio SEA di Saluzzo, Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla l.r. n. 1/2008;

Premesso, inoltre, che la Giunta regionale con deliberazione n. 18-549 del 22 novembre 2019:

- ha approvato lo schema di Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte ed il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con modalità domiciliare nel comune di Bagnolo Piemonte, con inizio del servizio entro il 1° aprile 2020;

- ha stabilito di sostenere finanziariamente gli interventi di cui all'Accordo di Programma fino ad un importo massimo di Euro 238.880,00 con i fondi impegnati a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018 sul capitolo 229995 della Missione 09, Programma 09.03.

Dato atto che in data 23 dicembre 2019 il suddetto Accordo di Programma è stato sottoscritto digitalmente tra la Regione Piemonte ed il Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente di Saluzzo.

Tutto ciò premesso:

vista la l. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

visto l'art. 34 d.lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

vista la d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", come modificata dalla d.g.r. n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

vista la d.c.r. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione";

vista la legge regionale n. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura come indicato nella d.g.r. n. 18-549 del 22 novembre 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1- 4046.

Decreta

E' approvato, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del d.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte e il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo, finalizzato alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bagnolo Piemonte, sottoscritto digitalmente in data 23 dicembre 2019 ed allegato, in copia analogica ai sensi dell'art. 23, comma 1 del d.lgs 82/2005 (rendition con impronta SHA del documento d4294339-2565-11ea-94a2-e95f2bf5dcce) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma è svolta dal Collegio di Vigilanza composto dai rappresentanti dei Soggetti sottoscrittori e presieduto dall'Assessore regionale all'Ambiente, i cui compiti sono definiti ed esercitati ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Si da atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto trova copertura come indicato nella d.g.r. n. 18-549 del 22 novembre 2019.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, unitamente al testo dell'Accordo di programma sottoscritto digitalmente in data 23 dicembre 2019.

Alberto Cirio

Allegato

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**FINALIZZATO**

**alla riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani  
nel comune di Bagnolo Piemonte**

**TRA**

**REGIONE PIEMONTE**

**CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA E AMBIENTE  
DI SALUZZO**

**Ai sensi del combinato disposto  
art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267  
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  
L. n. 241/1990  
“Nuove norme sul procedimento amministrativo”**

Premesso che:

il Consiglio regionale, con deliberazione n. 140-14161 del 19 aprile 2016, ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione che individua gli obiettivi da raggiungere al 2020, le relative azioni e, tra queste, quelle prioritarie;

la l.r. n. 24/2002 *“Norme per la gestione dei rifiuti”*, ora sostituita dalla l.r. n. 1/2018 *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, prevedeva la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale; per quanto di interesse, la l.r. n. 1/2018 ripropone il sistema contributivo e incentivante della precedente norma;

in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani, con deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017, come integrata e modificata con la deliberazione n. 38-5757 del 9 ottobre 2017, la Giunta regionale ha avviato un Programma triennale di finanziamento, per gli anni 2017-2019, a favore dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani; il programma di finanziamento è finalizzato a sostenere progetti che consentono di incrementare la raccolta differenziata e di diminuire il quantitativo pro capite di rifiuto indifferenziato residuo prodotto al fine del raggiungimento al 2020 degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani. Le risorse destinate a tal fine sono pari ad Euro 9.000.000,00 di cui il 40% (Euro 3.600.000,00) riservato al Consorzio di bacino 18 di Torino per l’attuazione di interventi che prevedano, come prioritario, il passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare dei rifiuti per almeno ulteriori 50.000 abitanti ed il 60% (Euro 5.400.000,00) a favore degli altri Consorzi di bacino piemontesi; con le stesse deliberazioni la Giunta Regionale ha altresì stabilito priorità d’intervento, criteri e modalità di utilizzo delle risorse regionali, demandando alla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio la definizione e gestione del programma di finanziamento;

le risorse destinate al finanziamento del Programma derivano dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e, secondo il combinato disposto dell’art 19 comma 3 della l.r. n. 24/2016 e dell’art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, sono vincolate agli accertamenti delle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315;

in data 28 novembre 2017 con determinazione dirigenziale n. 495/A1603A, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con le suddette deliberazioni, è stato approvato l’avviso relativo all’avvio del Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019 destinando Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio di Bacino 18 di Torino a favore del quale la Giunta regionale ha stabilito l’assegnazione del finanziamento con altra modalità per un importo massimo pari ad Euro 3.600.000,00;

con le determinazioni dirigenziali n. 153/A1603A del 24 aprile 2018 e n. 241/A1603A del 25 giugno 2018 è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti gli interventi ammissibili a finanziamento, in ordine di graduatoria, per un importo complessivo di contributo concesso pari ad Euro 2.553.241,23, in seguito rettificato in Euro 2.545.076,89 con la determinazione dirigenziale n. 373/A1603A del 15 ottobre 2018.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 31-7569 del 21 settembre 2018, ha prorogato di un anno – ossia al 31/12/2020 - il Programma di finanziamento per gli anni 2017-2019, approvato con la deliberazione n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi; con lo stesso provvedimento la Giunta ha individuato quali beneficiari del Programma i Consorzi di area vasta di cui all’art 9 della L.r. n. 1/2018 ovvero i Consorzi di bacino di cui alla L.r. n. 24/2002 in coerenza con le previsioni del regime transitorio dettato dall’articolo 33 della l.r. n. 1/2018 e dall’articolo 3 della l.r. n. 7/2012, ha riapprovato criteri e modalità di utilizzo delle risorse, ha dato mandato alla Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio di adottare un nuovo Avviso di avvio del finanziamento in sostituzione di quello approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28 novembre 2017;

con Determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018, in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la deliberazione sopra richiamata, è stato suddiviso in due fasi

il Programma quadriennale di finanziamento – anni 2017-2020 di importo complessivo pari ad Euro 5.400.000,00 a favore dei Consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino, nel seguente modo:

- I<sup>a</sup> fase, relativa alle annualità 2017-2018, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.545.076,88; avviata con l'Avviso di finanziamento approvato con la determinazione dirigenziale n. 495/A1603A del 28/11/2017 secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 38-5757 del 9/10/2017;
- II<sup>a</sup> fase, relativa alle annualità 2019-2020, con dotazione finanziaria pari ad euro 2.854.923,12, da avviare con un nuovo Avviso di finanziamento secondo le indicazioni dettate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 85-5516 del 3/8/2017 e n. 31-7569 del 21/09/2018;

con lo stesso provvedimento è stato approvato l'Avviso di avvio della II<sup>a</sup> fase del Programma di finanziamento per gli anni 2019-2020, a favore dei Consorzi di Area vasta ovvero, nelle more della loro costituzione, dei Consorzi di bacino, ad esclusione del Consorzio della Città di Torino-Consorzio di bacino 18;

in data 5 aprile 2019 con determinazione dirigenziale n. 109/A1603A è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e, sulla base delle risorse disponibili a quella data, è stato concesso il contributo spettante ai soggetti proponenti gli interventi, in ordine di graduatoria;

tra i progetti ammessi a finanziamento (1<sup>a</sup> in graduatoria) è compresa la proposta progettuale *“Riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica, la carta e cartone, la plastica – Comune di Bagnolo Piemonte”* presentata dal Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente – Consorzio SEA di Saluzzo, Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti urbani costituito ai sensi della l.r. n. 24/2002; il progetto prevede la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con avvio della raccolta domiciliare per il Comune di Bagnolo Piemonte, 5.972 abitanti residenti (dato 2017); il costo di realizzazione dell'intervento è pari ad Euro 396.064,20 (IVA inclusa), la spesa ammissibile a finanziamento è di Euro 324.936,00 (IVA esclusa) ed il contributo regionale concesso, con la determinazione dirigenziale sopra citata, è pari ad Euro 238.880,00 (pari a 40,00 euro/abitante);

per la realizzazione di tale intervento, come previsto dalla d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e come richiamato nella determinazione dirigenziale n. 109/A1603A di approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e di concessione del contributo, la Regione deve stipulare un Accordo di Programma con il Consorzio proponente.

Rilevato che:

nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della L.R. n. 1/2018 e dall'art 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei Consorzi di area vasta, i Consorzi di bacino continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità;

il Consorzio SEA, Consorzio di bacino costituito ai sensi della l.r. n. 24/2002, rappresenta 54 comuni della Provincia di Cuneo per i quali organizza e governa il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per un totale di circa 160.000 abitanti su un territorio di 1.720,38 kmq;

il contratto di servizio – di durata settennale - per la raccolta dei rifiuti urbani nei comuni consortili, sottoscritto dal Consorzio SEA in data 16 maggio 2018, Rep. n. 96 con San Germano s.r.l., società mandataria del raggruppamento di imprese individuato a seguito di gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016, prevede il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti per 40 comuni collinari e di pianura, per un totale di 139.331 abitanti (87,73 % della popolazione consortile) ed il mantenimento del servizio di raccolta rifiuti con modalità stradale per i restanti 14 comuni (19.477 abitanti), tutti montani e scarsamente abitati ad esclusione di Barge e Bagnolo Piemonte;

il Consorzio SEA, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 46 del 23 novembre 2018, ha previsto una modifica ed integrazione del contratto di servizio introducendo la raccolta domiciliare anche per il Comune di Bagnolo Piemonte;

il passaggio dalla raccolta rifiuti con modalità stradale al servizio di raccolta domiciliare per il Comune di Bagnolo Piemonte, oggetto del presente Accordo di Programma, rappresenta un importante miglioramento delle prestazioni ambientali del territorio consortile, al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati e di raccolta differenziata e riciclaggio previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al 2020, in considerazione del fatto che il Comune di Bagnolo Piemonte rappresenta – tra i comuni consortili di fascia collinare/montana non ancora serviti da raccolta domiciliare, interessati e disponibili a tale cambiamento – quello maggiormente significativo in termini di utenze servite (5.183).

Valutato che:

la Regione Piemonte, in continuità alle attività già poste in essere dal Consorzio SEA per il Comune di Bagnolo Piemonte, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi, intende sostenere il processo in atto per la riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno dei rifiuti indifferenziati residuali, della frazione organica e dei rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dal d.m. Ambiente 17 dicembre 2013 di approvazione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

la proposta progettuale presentata dal Consorzio SEA ed ammessa a finanziamento con la determinazione dirigenziale n. 109/A1603A sopra citata, prevede l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare per i rifiuti indifferenziati, rifiuti di carta e cartone, imballaggi in plastica e rifiuto organico; quest'ultimo servizio è realizzato con modalità esternalizzata, con cassonetti di prossimità muniti di serratura, ad integrazione dell'autocompostaggio la cui diffusione è già promossa dal Consorzio con la collaborazione del Comune; la riorganizzazione del servizio interessa il Comune di Bagnolo Piemonte per un totale di 5.953 residenti (dato 2018), n. 4.779 utenze domestiche e n. 404 utenze non domestiche;

per la realizzazione di tale intervento la Regione Piemonte, in attuazione della d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi e della determinazione dirigenziale n. 109/A1603A del 5 aprile 2019, intende quindi con il presente Accordo di Programma destinare al Consorzio SEA di Saluzzo la somma complessiva massima di Euro 238.880,00 a valere sugli esercizi finanziari 2019 e 2020;

l'impegno finanziario a carico delle amministrazioni pubbliche per l'iniziativa oggetto dell'Accordo di Programma ammonta ad un massimo di Euro 324.936,00 ripartito come segue:

- Euro 238.880,00 a carico della Regione Piemonte (a valere sulle risorse destinate all'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani ammontanti ad Euro 5.400.000,00 come da d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi);
- Euro 86.056,00 a carico del Consorzio SEA.

Considerato che:

con nota del 28 marzo 2018, prot. n° 5309, il Presidente della Regione Piemonte ha individuato la d.ssa Paola Molina, Dirigente del Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, quale Responsabile del procedimento per gli Accordi di Programma in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani;

in data 30 maggio 2019 è stato pubblicato sul BURP n. 22 l'avviso di avvio del procedimento;

in data 8 ottobre 2019 si è svolta, presso gli Uffici della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio, la Conferenza di servizi, indetta ai sensi del combinato disposto dell' art 34 del d.lgs 267/2000 e della L. 241/90; tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l'iniziativa ed i contenuti;

il sostegno finanziario a carico della Regione Piemonte di cui al presente Accordo di Programma, stabilito nell'importo massimo di Euro 238.880,00, è garantito dalla disponibilità residua da liquidare risultante alla data di adozione della d.g.r. di approvazione della proposta di Accordo di Programma sui fondi impegnati sul capitolo n. 229995/2019 (Impegni nn. 662/2019, 1274/2019,

3044/2019) e su quota parte dell'impegno n. 239/2020 e n. 609/2020 sul capitolo 229995/2020; tali risorse sono vincolate, ai sensi dell'art 38 commi 2 e 5 della l.r. n. 1/2018, alle somme effettivamente incassate dalla Regione sul capitolo 11315/2018 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi;

Tutto ciò premesso:

vista L. n. 241/1990 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;

visto l'art. 34 d.lgs n. 267/2000, *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"*;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 *"Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma"*, come modificata dalla D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018;

vista la D.C.R. n. 140-14161 del 19 aprile 2016 *"Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione"*;

vista la legge regionale n. 1/2018 *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani"*;

visto l'art. 3 della legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 *"Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani"*,

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42"*;

vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 *"Bilancio di previsione finanziario 2019-2021"*;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto *"Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile"*;

vista la D.G.R. n. 19-549 del 22 novembre 2019 di approvazione dello schema del presente atto;

vista la deliberazione del CdA del Consorzio n. 36 del 15 novembre 2019 di condivisione dello schema del presente atto;

visto il vigente Contratto di servizio tra il Consorzio SEA e San Germano s.r.l., sottoscritto in data 16 maggio 2018 con scadenza 31 agosto 2025, come modificato ed integrato con atto n.3733 relativamente al servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Bagnolo Piemonte;

#### SI STABILISCE CHE TRA

la Regione Piemonte legalmente rappresentata dall'Assessore Matteo Marnati , domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello 165;

E

il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo, Consorzio di bacino per la gestione dei rifiuti urbani, legalmente rappresentato dal Presidente Fulvio Rubiolo, domiciliato per la carica in Saluzzo, Via Macallè 9 ;

si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1 Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente agli atti allegati.

## **Articolo 2 Oggetto**

Il presente Accordo di Programma è finalizzato, nell'ambito della programmazione regionale in materia di rifiuti urbani, alla realizzazione di interventi strategici e funzionali per agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa per il Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente – Consorzio SEA di Saluzzo.

A tale scopo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, già in essere sul territorio consortile per un totale di 139.331 abitanti serviti (87,73 % della popolazione consortile), è esteso al comune di Bagnolo Piemonte, circa 6.000 abitanti residenti (n. 4.779 utenze domestiche e n. 404 utenze non domestiche), consentendo un miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, della qualità del materiale raccolto ed una netta riduzione della produzione pro capite di rifiuto indifferenziato che dovrà attestarsi ad un valore non superiore a 159 kg/ab anno, secondo gli obiettivi del Piano regionale di gestione rifiuti per il 2020.

## **Articolo 3 Descrizione dell'intervento e cronoprogramma**

L'intervento prevede la riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani con passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare nel comune di Bagnolo Piemonte.

Il servizio sarà effettuato con modalità domiciliare internalizzata per i rifiuti indifferenziati residuali, carta e cartone, imballaggi in plastica, con modalità domiciliare esternalizzata per il rifiuto organico, mentre per i rifiuti di imballaggio vetrosi e di imballaggio metallici la raccolta si manterrà con modalità stradale di prossimità.

L'avvio del nuovo servizio di raccolta è previsto entro il 01.04.2020.

La riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti sopra descritto comporta spese di investimento per l'acquisto di cassonetti e attrezzature per la raccolta e degli automezzi allestiti, spese per attività di progettazione dei servizi e per la comunicazione ai cittadini per un importo complessivo di Euro 324.936,00 (IVA esclusa) come da quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale n. 109/A1603A del 05/04/2019 e riportato in allegato al presente Accordo di Programma quale parte integrante (Allegato 1).

Una descrizione sintetica dell'intervento, il cronoprogramma dettagliato nonché la descrizione del miglioramento delle prestazioni ambientali che si otterranno grazie al finanziamento regionale dell'intervento sono allegati al presente Accordo di Programma quale parte integrante (Allegato 2).

La relazione progettuale e la documentazione amministrativa sono agli atti della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio.

## **Articolo 4 Impegni a carico delle parti**

La Regione si impegna:

- a. ad approvare il presente atto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- b. a confermare il finanziamento regionale a favore del Consorzio SEA nell'importo massimo di Euro 238.880,00 .

Il Consorzio SEA, in qualità di soggetto beneficiario ed attuatore dell'Accordo, si impegna in particolare:

- c. ad assicurare il cofinanziamento per un importo di Euro 86.056,00, conformandosi alla previsione contenuta nella d.g.r. n. 85-5516 del 3 agosto 2017 e smi;
- d. ad attuare l'intervento secondo le modalità ed i termini definiti nell'Allegato 2 all'Accordo di Programma;
- e. a garantire la conformità delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi, anche in riferimento ai criteri di sostenibilità ambientale;
- f. a dare evidenza del sostegno finanziario regionale a favore del Consorzio facendo apporre sui beni materiali acquistati con contributo regionale (automezzo a vasca, compattatori, contenitori di capacità  $\geq 30$  litri) una stampa serigrafica o adesivo con l'emblema regionale e la dicitura "acquistato con il contributo di Regione Piemonte"; la stampa serigrafica o adesivo deve essere di dimensioni adeguate e con indelebilità pari ad almeno 5 anni, anche se sottoposta agli agenti atmosferici; sui materiali di comunicazione ovvero negli eventi/incontri con i cittadini, così come nelle comunicazioni del Consorzio ai Comuni e agli organi di stampa deve essere inserito l'emblema regionale ovvero comunicato che l'intervento è realizzato con il contributo regionale;
- g. a garantire, nei confronti della Regione, il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dei mezzi ed attrezzature oggetto di Accordo in capo al gestore del servizio per non meno di cinque anni, nell'ambito del vigente contratto di servizio di igiene urbana; in caso di risoluzione anticipata del contratto i mezzi e le attrezzature dovranno rimanere in disponibilità del Consorzio;
- h. a relazionare sullo stato di avanzamento dell'intervento e della relativa spesa con cadenza almeno semestrale; tale relazione dovrà pervenire alla Regione entro i 30 giorni successivi alla scadenza del semestre di riferimento; la prima relazione sarà relativa al periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza di finanziamento (27 novembre 2018) ed il 31 dicembre 2019;
- i. a comunicare alla Regione, con cadenza semestrale, i dati su base semestrale relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nel comune di Bagnolo Piemonte, fino a dodici mesi oltre il termine di efficacia dell'Accordo stesso; a chiusura di ogni anno solare dovrà essere inviata una relazione tecnica comprendente non solo i risultati quantitativi dell'intervento ma anche ogni altra informazione ritenuta utile al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## **Articolo 5 Copertura finanziaria**

Per la realizzazione dell'intervento di cui all'art 3, funzionale al raggiungimento degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in materia di rifiuti, l'impegno finanziario a carico dei soggetti firmatari dell'Accordo ammonta ad un massimo di Euro 324.936,00 (IVA esclusa) ripartito come segue:

Regione Piemonte	Euro 238.880,00
Consorzio SEA	Euro 86.056,00
<b>Totale</b>	<b>Euro 324.936,00</b>

Eventuali ulteriori spese, al momento non preventivabili, saranno sostenute dal Consorzio SEA, fermo restando quanto previsto al successivo art 7 in merito all'utilizzo delle eventuali economie di spesa.

La Regione garantisce il sostegno finanziario nell'importo massimo di Euro 238.880,00 a valere sui fondi impegnati nell'ambito della Missione 09, Programma 09.03. dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio a copertura del Programma di finanziamento avviato con la determinazione dirigenziale n. 381/A1603A del 18 ottobre 2018 nel seguente modo:

- Euro 117.051,20 quale spesa imputabile all'anno 2019 (a valere sulla disponibilità residua da liquidare risultante alla data di adozione della d.g.r. di approvazione della proposta di Accordo di Programma sul capitolo 229995);
- Euro 121.828,80 quale spesa imputabile all'anno 2020 (quota parte dell'Impegno n. 239/2020 e n. 609/2020 sul capitolo 229995);

Gli impegni di spesa, come previsto dall'art 38 commi 2 e 5 l.r. n. 1/2018, sono vincolati alle somme incassate dalla Regione sul capitolo 11315/2018 a titolo di tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi versato dalle Province piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino.

Il sostegno finanziario regionale è da intendersi univoco; eventuali ulteriori finanziamenti regionali a favore del Consorzio SEA non potranno incrementare le risorse rese disponibili dalla Regione Piemonte per l'iniziativa oggetto del presente Accordo di Programma.

### **Articolo 6** **Modalità di trasferimento delle risorse regionali**

Il sostegno finanziario regionale verrà erogato a favore del Consorzio SEA di Saluzzo con le seguenti modalità:

- 1° acconto di Euro 117.051,20 – pari al 49% dell'importo della quota regionale - alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma;
- il successivo acconto, sino al raggiungimento del 90% dell'importo della quota regionale, sarà erogato a seguito dell'avvenuta attestazione, con provvedimento amministrativo del beneficiario, dell'utilizzo dell'acconto precedente e sulla base di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione dell'intervento e della relativa spesa, corredata da fatture e mandati di pagamento;
- il saldo della quota regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione dell'intervento attestata con provvedimento amministrativo del beneficiario, corredato dalla rendicontazione delle spese sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento e relativa quietanza, dalla documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente.

Le richieste di liquidazione, corredate da copia dei provvedimenti di cui sopra, nonché le relazioni di cui all'art 4, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite PEC alla Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio all'indirizzo [territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it), indicando nell'oggetto *“Richiesta acconto/richiesta saldo Programma di finanziamento in materia di rifiuti – 1° Avviso”*.

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte a favore del Consorzio SEA è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa della Regione.

### **Articolo 7** **Utilizzo delle economie**

Qualora si verifichi la sussistenza di economie sul finanziamento regionale queste potranno essere utilizzate dal Soggetto beneficiario per attività conformi al presente Accordo di Programma, previo parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui successivo art 10, nel rispetto delle norme vigenti.

### **Articolo 8** **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

Le parti del presente Accordo di Programma si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Articolo 9 Modifiche all'Accordo**

Il presente Accordo di Programma, potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata dell'Accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le modifiche di carattere sostanziale che determinano una revisione del quadro economico-finanziario, della localizzazione delle opere, della finalità o funzionalità delle opere, del quadro dei sottoscrittori sono soggette a modifiche all'Accordo di programma

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

## **Articolo 10 Collegio di Vigilanza, poteri sostitutivi**

E' istituito il Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Consorzio Servizi Ecologia e Ambiente di Saluzzo, o loro delegati, ed è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o da un suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art 34, comma 7, del d.lgs 18.8.2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte dei soggetti firmatari il presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre sopralluoghi ed accertamenti, tentare la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione dell'iniziativa.

Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti ed approvate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili ed i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Regione Piemonte all'atto dell'adozione del presente Accordo.

## **Articolo 11 Vincoli**

I soggetti che stipulano il presente Accordo di Programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che lo violino o lo ostacolino o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.

## **Articolo 12**

### **Revoca del finanziamento**

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, di cui all'art 4 o in caso di inadempienza, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto. Si potrà altresì procedere alla revoca del finanziamento in caso di mancata osservanza dei termini previsti dal cronoprogramma.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

## **Articolo 13**

### **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Responsabile del Procedimento invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

## **Articolo 14**

### **Controversie**

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo di Programma non sospenderanno l'esecuzione dell'Accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

## **Articolo 15**

### **Tempi e attuazione dell'Accordo**

Il presente Accordo di Programma ha efficacia fino al 31 dicembre 2020.

Entro la data del 30 novembre 2020 dovranno essere eseguiti e rendicontati tutti gli interventi di cui all'art 3.

## **Articolo 16**

### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'Accordo di Programma di cui all'art 34 del d.lgs. n. 267/2000 e a quanto disposto dalla d.g.r. n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

## **Articolo 17**

### **Approvazione e Pubblicazione**

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto con firma digitale, è approvato a norma dell'art 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" mediante Decreto del Presidente della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte provvede alla pubblicazione del DPGR di approvazione dell'Accordo di Programma sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art 61 dello Statuto e dell'art 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art 23 comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

## **Articolo 18**

### **Privacy**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di Programma.

Le Parti dichiarano di aver preso visione delle informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa circa il trattamento dei dati personali è riportata in calce.

Letto, condiviso e firmato digitalmente:

Regione Piemonte l'Assessore Matteo Marnati

Consorzio Servizi Ecologia Ambiente il Presidente Fulvio Rubiolo

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 Reg. UE 2016/679**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR) i dati sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo di programma.

I dati acquisiti per la sottoscrizione dell'Accordo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, Responsabile (esterno) del trattamento è CSI Piemonte, Delegato al trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Servizi ambientali.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it) .

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato e saranno conservati, per il periodo definito nel Piano di Fascicolazione e Conservazione della Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio (5 anni nell'archivio corrente dell'ente, 10 anni nell'archivio generale).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il titolare del dato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.